

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' SPORTIVA, EDUCATIVA, DIDATTICA, DI RICERCA E FORMAZIONE

LA FEISKA SCUOLE DI KARATE a.s.d. Codice fiscale 98200120172, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 16 - 25122 - BRESCIA - ITALIA.

Rappresentata dal Presidente Federale, autorizzato alla stipula del presente Accordo di collaborazione con delibera del Consiglio federale del 04 agosto 2018.

E

INTERNATIONAL KARATE TEACHERS ACADEMY (I.K.T.A.) Associazione Culturale

P.IVA 02506380209, con sede in via Monte Sabotino, 17 - 46048 - Roverbella (MN) ITALY.

Rappresentata dal Presidente, autorizzato alla stipula del presente Accordo di collaborazione con delibera del Consiglio del 04 agosto 2018.

PREMESSO CHE

- La collaborazione tra mondo scientifico e sportivo è necessaria ed efficace al trasferimento di informazioni riguardanti l'orientamento e l'educazione delle giovani generazioni.
- La ricerca è strategica nello sviluppo della conoscenza
- Le occasioni di studio e di approfondimento tecnico-scientifico, confronto, dibattito in settori strategici sono fondamentali per il futuro del Karate.
- Le parti sono interessate a sviluppare interazioni stabili che includano la realizzazione di progetti di formazione e di ricerca nell'ambito del Karate.
- E' opportuno che tali interazioni siano adeguatamente disciplinate in modo da garantire il rispetto delle norme generali delle due organizzazioni e dei loro rispettivi interessi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1 - premesse

- 1 - Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 - oggetto

- 1 - La FEISKA e l'I.K.T.A. si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà scientifica e sportiva, sviluppando forme di collaborazione per quanto riguarda la ricerca, la didattica, la formazione.
- 2 - Le attività oggetto di collaborazione saranno definite mediante la stipula di specifici accordi attuativi.
- 3 - Una commissione paritetica avrà il compito di monitorare e valutare le ricadute delle iniziative promosse.

Art. 3 - Finalità

- 1 - L' I.K.T.A. dichiara la propria disponibilità ad offrire alla FEISKA Il supporto per attività di ricerca, didattica, formazione attraverso strumenti quali:
 - Svolgimento di interventi specifici o a carattere generale in relazione alle esigenze federali.
 - Svolgimento di esercitazioni e attività di formazione con propri associati, fatta salva la prerogativa esclusiva della FEISKA di utilizzare i propri tecnici.
 - Supporto allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea o di dottorato di ricerca su temi di interesse comune.
 - Rafforzamento dell'informazione anche attraverso canali web.
- 2 - La FEISKA dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'I.K.T.A. per la realizzazione di attività di formazione e di ricerca a favore di tutti i praticanti di Karate.
- 3 - Inoltre le Parti, di comune accordo, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative nell'ambito del Karate.
Di promuovere percorsi formativi con la presenza di docenti universitari, con il fine di migliorare la proposta didattica nell'ambito delle ASD.

Art. 4 - accordi attuativi

- 1 - Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico- scientifica, organizzativa, e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

Art. 5 - riservatezza

- 1 - Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del protocollo.

Art. 6 - diffusione

- 1 - Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente protocollo, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.

Art. 7 - diritti di proprietà intellettuale

- 1 - Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti della FEISKA e dell'I.K.T.A. coinvolti nei progetti scientifici oggetto del presente protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione, risultanti da tali attività.
- 2 - Ogni diritto di eventuale utilizzo e diffusione dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo sarà oggetto di specifico accordo.

Art. 8 - durata e eventuale rinnovo

- 1 - Il presente accordo ha durata di due anni ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per quattro anni, previa delibera dell'organo competente.
- 2 - E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

Art. 9 - recesso

- 1 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., o PEC.
- 2 - Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- 3 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo già eseguito.

Art. 10 - norma generale

- 1 - Ciascuna Parte consente al personale dell'altra Parte, incaricato dell'attività in oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
- 2 - Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

art. 11 - sicurezza

- 1 - Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei confronti dei soggetti interessati, ospitati presso le strutture in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 12 - coperture assicurative

- 1 - le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare ai soggetti interessati nelle attività del presente Accordo, le coperture assicurative ed eventuali integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie, in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 trattamento dei dati personali

- 1 - le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, secondo le norme di legge in materia.

ART. 14 - CONTROVERSIE

- 1 - le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Art. 15 - registrazione


- 1 - il presente Accordo di collaborazione che si compone di n. 4 pagine, viene redatto in duplice copia e in caso di registrazione le spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Desenzano, 04 agosto 2018

FEISKA Scuole di Karate

Il Vice Presidente



International Karate Teachers Academy
I.K.T.A.

Il Presidente

